



Comune di Spello

Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 198 DEL 13-12-2020

Servizio: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PERSONALE E TRIBUTI

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche della scuola di infanzia di Santa Luciola

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Spello;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

DATO ATTO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid 19";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art. 1, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e che, al comma 2, individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

VISTI i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" come convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, con legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 30;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2020, n. 284;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 4 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2020, n. 290;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 10 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 13 novembre;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 24;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 77 adottata dalla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria nella data del 04 dicembre 2020, recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID;

DATO ATTO che con comunicazione fatta pervenire con mail del 12 dicembre 2020 e acquisita al protocollo comunale in data 13 dicembre 2020 al n. 19109, la Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo "G. Ferraris" ha reso noto della presenza di un caso positivo alla scuola di infanzia Santa Luciola e pertanto il Dipartimento di prevenzioni ha messo in isolamento tutti gli alunni di una sezione, quattro docenti, due collaboratrici scolastiche e l'assistente alla mensa;

CHE a seguito della situazione sopra evidenziata, non riuscendo a coprire il servizio, considerando che nell'istituto ci sono anche tre collaboratori scolastici assenti, a tutela della popolazione scolastica che insiste nel plesso della Scuola di Infanzia di Santa Luciola, con la stessa comunicazione sopra indicata, la Dirigente scolastica chiede la sospensione delle attività didattiche per 4 giorni, dal 14 dicembre 2020 fino al 17 dicembre 2020, dando alla

scuola anche il tempo necessario per procedere alla sanificazione del plesso scolastico;

VISTO l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, alla luce degli elementi in fatto appena sopra riportati, che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la sospensione, per le motivazioni di cui in premessa, all'interno della scuola d'Infanzia Santa Luciola delle attività didattiche per il periodo di 4 giorni – con efficacia dalla data del 14 dicembre 2020 e così fino a tutto il 17 dicembre 2020 – anche al fine di consentire, a cura dei soggetti competenti, l'effettuazione di tutte le necessarie operazioni di sanificazione dei locali del plesso scolastico appena sopra citato.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo “G. Ferraris” per gli adempimenti di competenza nonché al Ministro della Salute, al Prefetto della Provincia di Perugia, al Dirigente Scolastico regionale, alla Regione Umbria, al “Centro Operativo Regionale F3 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria”, all’Azienda USL Umbria 2, al Comando Compagnia Carabinieri di Spello, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, alla Guardia di Finanza Comando Compagnia di Foligno, al Comando di Polizia Municipale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, comunque, dalla pubblicazione all'interno dell'Albo pretorio online del Comune di Spello, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Spello.

Spello, li 13 dicembre 2020

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO
LANDRINI MORENO**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate